



Comune di Modena

Assessore ai Lavori Pubblici, Sicurezza del territorio,
Protezione civile, Sport e Patrimonio

Modena, 14.05.2018

Pg

All'Ufficio Rapporti coi Consiglieri

Ai Consiglieri
Giuseppe Pellacani
Luca Fantoni

Oggetto: Risposta scritta ad interrogazione prot. 50667 del 6 aprile 2018.

Premesso che confermo quanto a suo tempo esposto dall'assessore Giacobazzi nella risposta all'interrogazione prot. 28479 del 23 febbraio 2018, espongo, ad ulteriore chiarimento, quanto segue.

L'avviso pubblico approvato con deliberazione n.619 del 2017 prevede l'aggiudicazione della concessione *“valutando il canone più alto tra le varie offerte pervenute”*, senza valutazione di offerte tecniche, in quanto è stato considerato che progetti gestionali riferiti all'intero periodo di concessione (sei anni più eventuali sei ulteriori) mal si sarebbero adattati all'inserimento dell'esercizio in un contesto nel quale di anno in anno vengono programmate e si svolgono attività diverse. Si è ritenuto che le specifiche previste dallo schema di concessione possano essere sufficienti a garantire un servizio adeguato, stante anche l'obbligo di tenere aperto l'esercizio *“in relazione sia alle esigenze dei frequentatori del Giardino Ducale sia alle attività (ricreative, culturali ecc.) programmate dal Comune di Modena e da eventuali altri soggetti”*.

La modulistica predisposta per la gara ha consentito a tutti i soggetti che hanno ritenuto di farlo di presentare *“istanza di partecipazione”* e tutti i soggetti sono stati ammessi.



Comune di Modena

Assessore ai Lavori Pubblici, Sicurezza del territorio,
Protezione civile, Sport e Patrimonio

Lo spazio per “elencare più società che potevano fornire i requisiti” era previsto nel “modello dichiarazione sostitutiva” ed è stato utilizzato.

Requisiti del tipo di quelli richiesti dall’avviso in discorso e il cui mancato possesso ha determinato l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva al soggetto primo classificato sono richiesti normalmente anche in altri bandi analoghi.

L’iscrizione a ruolo di un debito non muta, naturalmente, la sua natura di debito.

Colgo l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti

L’Assessore
Giulio Guerzoni



Comune di Modena

Consiglio Comunale

Gruppi Consiliari Energie per l'Italia e Movimento 5 Stelle

Modena 06/04/2018

Al Sindaco di Modena

Al Presidente del

Consiglio Comunale di Modena

Ai componenti della Giunta del Comune di Modena

INTERROGAZIONE URGENTE

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in ordine all'esclusione del primo aggiudicatario della concessione del bar della Palazzina Vigarani in favore di Studio's s.r.l. in seguito alla risposta prot. 38724/2018 all'interrogazione prot. 28479/2018

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n. 619 del 7 novembre 2017 è stata indetta una procedura pubblica di selezione per l'assegnazione in regime di concessione amministrativa dei locali situati in una porzione della palazzina "Vigarani", posta nel Giardino Ducale, in Corso Cavour n. 2 a Modena, con annessa area cortiliva di pertinenza, per la somministrazione di alimenti e bevande oltre ad iniziative di intrattenimento a servizio del parco;
- la procedura di selezione prevede l'assegnazione dell'immobile per la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dalla sottoscrizione della concessione, al termine della procedura di selezione, e possibilità di rinnovo per uguale periodo;
- Quanto alla selezione dell'aggiudicatario, il bando prevede un'assegnazione mediante selezio-

ne pubblica, secondo il criterio del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana 2 massimo rialzo rispetto all'importo del canone annuo a base di gara di € 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00);

- all'esito della procedura, erano state presentate sette offerte, due delle quali a pari merito (Venturelli Gianluca/Montorsi Caterina e Studio's s.r.l. che hanno offerto lo stesso canone di euro 15.000,00) e pertanto il comune ha deciso di invitare, senza bisogno di ulteriore comunicazione, i due offerenti suddetti a presentare un'ulteriore offerta migliorativa;
- l'offerta presentata da Venturelli/Montorsi ammonta ad euro 20.401,01 mentre quella presentata da Studio's ammonta ad 18.160,00 e che pertanto in esito alla selezione la migliore offerta per l'assegnazione dei locali nella palazzina "Vigarani" risulta essere quella presentata da Venturelli/Montorsi;
- conseguentemente, con DETERMINAZIONE SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 42/2018 del 17/01/2018 si delibera "di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, l'aggiudicazione in via provvisoria della pubblica selezione per la concessione di locali nella Palazzina "Vigarani" all'interno del Giardino Ducale alla costituenda società composta da Venturelli Gianluca e Montorsi Caterina dando atto che in sede di offerta economica migliorativa ha offerto il canone annuo più alto ammontante ad euro 20.401,01; - di dare atto che l'aggiudicazione definitiva della gara è condizionata al superamento di tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente in merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta; - di dare atto che si provvederà alla verifica dei sopra citati requisiti previsti per legge; - di approvare la graduatoria dei partecipanti come segue: 1. Venturelli/Montorsi canone offerto euro 20.401,01 2. Studio's s.r.l. canone offerto euro 18.160,00 3. Serafini Carlo canone offerto euro 14.120,00 4. Barco s.a.s. canone offerto euro 12.600,00 5. Juta s.n.c. canone offerto euro 12.000,00 6. Compagnia del Taglio s.r.l. canone offerto euro 11.220,00 7. Fantuzzi/Zucchi/Pomelli canone offerto euro 10.100,00";
- all'esito della programmata verifica, è stata accertata in capo al primo aggiudicatario, Venturelli/Montorsi, l'assenza dei requisiti richiesti dalla procedura di selezione;
- pertanto, la concessione di locali nella Palazzina "Vigarani" viene aggiudicata al secondo classificato, Studio's s.r.l.

CONSIDERATO CHE

- I soggetti ammessi a partecipare sono soggetti commerciali in forma d'impresa previsti nel libro V° del Codice Civile (Società, Imprese, Ditte individuali, ecc.) o gruppo di operatori che dichiarino di impegnarsi a costituire una società tra loro in caso di aggiudicazione; soggetti ap-

partenenti al Terzo Settore allargato; Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite da raggruppamenti composti dai soggetti di cui ai precedenti punti

- I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli per l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande e più specificamente:omissis“b) aver gestito negli ultimi 10 anni, di cui almeno 5 anni continuativi, esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande;” omissis
- I soggetti partecipanti alla selezione, in forma singola o associata, dovranno essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti, attestanti l' idoneità alla gestione delle attività da svolgersi nei locali: omissis 4) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore di eventuali lavoratori dipendenti; 5) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 6) impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per danni verso terzi provocati dal personale impiegato e/o dalle attrezzature/impianti utilizzati. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, a pena di esclusione, devono dichiarare di aver preso visione del presente avviso e dello schema di concessione allegato e di accettarne integralmente le condizioni, senza eccezioni; devono inoltre dichiarare di aver preso visione dell'immobile, se effettuato il sopralluogo o, se in difetto, di accettare comunque lo stato dell'immobile”;

CONSTATO CHE

nella risposta prot.38724/2018 all'interrogazione prot.28479/2018 la mancata aggiudicazione al si fonda sul mancato possesso di due requisiti:

- “essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse”;
- “aver gestito negli ultimi 10 anni, di cui almeno 5 anni continuativi, esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande”;

ULTERIORMENTE CONSIDERATO CHE

- Il presunto mancato possesso dei due requisiti è riferito non al soggetto che ha presentato la domanda ovvero alla costituenda società aggiudicataria bensì a diversa società (e dunque ad un soggetto distinto e giuridicamente diverso), indicata dall'istante a conferma del possesso, in capo all'istante medesimo, del requisito di aver gestito per 5 anni continuativi, esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- che l'istante ben avrebbe potuto indicare altre società dalle quali sarebbe emerso il possesso dei requisiti richiesti dal bando;

INTERROGA IL SIGNOR SINDACO E ALLA GIUNTA PER CONOSCERE

- per quale motivo non si è proceduto ad un bando con l'offerta economicamente più vantaggiosa ma solo l'offerta più alta rispetto alla base d'asta
- se, siccome il bando prevedeva la partecipazione di persone fisiche o di costituende società, era presente nella documentazione per istanza di partecipazione lo spazio di compilazione per questi due casi
- se nell'istanza di partecipazione era presente lo spazio per elencare più società che potevano fornire i requisiti richiesti dal bando stesso
- i requisiti richiesti nel bando e il cui asserito mancato possesso ha determinato l'esclusione del primo aggiudicatario siano requisiti richiesti per tutti i bandi del Comune per l'affidamento di servizi e strutture di analoga natura;
- Questo criterio vale anche per eventuali iscrizioni a ruolo?

I consiglieri

Giuseppe Pellacani

Luca Fantoni